



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-91684005-06-23326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

COMUNICATO UFFICIALE N° 5

Roma, 23 ottobre 2014

## GIUDICE UNICO NAZIONALE ARTISTICO ANNO SPORTIVO 2014

### PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

#### IL G.U.N.

- VISTO** lo Statuto Federale ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P.;
- ACQUISITO** il ricorso presentato in data 27/08/2014 dalla Sig.ra Giuliana Ridolfi avverso il provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti dal Giudice Unico Regionale per l'Abruzzo in data 23/07/2014, con il quale era stata sospesa dallo svolgimento di incarichi di carattere federale per la durata di mesi 6;
- CONSIDERATO** che il procedimento de quo trae origine dai fatti accaduti in sede di Campionato Regionale Artistico Abruzzo svoltasi in data 17/18-05-2014 a Pescara, dove la Sig.ra Ridolfi svolgeva le funzioni di Presidente di Giuria;
- RILEVATO** che al termine della manifestazione, la suddetta Sig.ra Ridolfi in qualità di Presidente di giuria riportava a verbale quanto segue:  
*“prima dell’inizio della gara categoria Giovanissimi B il Consigliere regionale Sig. Manlio De Benedictis, con toni poco consoni al clima sportivo, ha manifestato il suo dissenso alla partecipazione alla gara in oggetto di un’atleta, in quanto, secondo il suo parere, non iscritta al Campionato Regionale. Dalla delega presentata dall’allenatrice e dalla allegata scheda di Società , si evince che l’atleta era stata tesserata in data 06/05/2014. A tal proposito, la sottoscritta, ritenuto il comportamento assunto dal consigliere regionale alquanto prevenuto nei confronti di una determinata società, al fine di evitare ulteriori polemiche e allo stesso tempo di assicurare il buon andamento della gara, ha ritenuto opportuno far gareggiare la summenzionata atleta sub-judice, in attesa di decisione da parte del competente Giudice Unico. Tanto era doveroso. Il Presidente di Giuria. Giuliana Ridolfi.”*

**PRESO ATTO**

che il Giudice Unico Regionale Abruzzo in data 09/06/2014 riceveva una mail dalla medesima Sig.ra Ridolfi, dove si affermava anche:

*“lo spiacevole episodio che si è verificato in sede di gara nella giornata di domenica 18 maggio, a causa di insistenti pressioni esercitate dal Consigliere regionale Sig. Manlio De Benedictis al Presidente di Giuria della gara in oggetto, relativamente alla partecipazione al campionato di un’atleta appartenente alla Società CASTRUM GIULIANOVA, la quale, a suo avviso, non era in regola con il tesseramento né con le iscrizioni del Campionato Regionale. La sottoscritta, in veste di Presidente di Giuria, ritenendo che il C.R. avrebbe dovuto procedere alla verifica delle iscrizioni di tutti gli atleti prima del campionato e non in sede di gara, per evitare alla piccola atleta (cat. Giovanissimi B Alfonsi Carla) presentatasi al ritrovo della gara in oggetto una spiacevole esclusione, ha ritenuto opportuno farla gareggiare sub-judice in attesa di chiarimenti da parte del competente Giudice Unico. L’atteggiamento del Consigliere sopracitato è stato alquanto inopportuno, antieducativo e poco sportivo e soprattutto è sembrato prevenuto nei confronti della società sopracitata. Per tutta la durata della gara, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, il Consigliere, con invadenza, ha imposto la propria presenza all’interno degli spazi riservati alla giuria, alternandosi nel ruolo di allenatore della propria società sportiva, all’interno della pista. A fine gara ha imposto la sua presenza durante la redazione del verbale di gara pretendendo di leggere e selezionare ciò che la sottoscritta stava redigendo e di scrivere addirittura la sua versione sul verbale del presidente (cosa che non gli è stata concessa). Giuliana Ridolfi”.*

**ATTESO**

che sulla base della documentazione così acquisita, il Giudice Unico Regionale adottava in data 16/06/2014 il provvedimento di omologazione del Campionato Regionale svoltosi a Pescara di cui trattasi;

**CONSIDERATO**

che successivamente lo stesso Giudice Unico Regionale veniva a conoscenza del fatto che il Consigliere Regionale FIHP Abruzzo, Sig. Manlio De Benedictis, aveva inviato in data 06/05/2014 una mail alla Segreteria Generale, al Settore Artistico, al CUG Nazionale ed all’ufficio tesseramenti esplicitando che:

*“Il Comitato riceveva in data 2/05/2014 una e-mail la quale riportava l’iscrizione ai CR 2014 da parte della Società ASD CASTRUM Giulianova...la stessa era stata inviata dalla Società al Comitato in data 15/03/2014 ad un indirizzo errato. Da controlli effettuati da questo ufficio il giorno 02/05/2014 si presentava presso la Segretaria d Giuria la Sig.ra Pigliacelli Alessia con delega a rappresentare la Soc. A.S.D. CASTRUM Giulianova senza la lista atleti tesserati e*

*dichiarando, con firma in calce, che i tesserini erano giacenti presso la federazione. Il Presidente di Giuria Sig.ra Delia Scala informata dal sottoscritto del mancato tesseramento attraverso la presentazione dei documenti in mio possesso il sabato 3, autorizzava la domenica 4, sotto la sua responsabilità, i 2 atleti a gareggiare sub-judice. Il CR, organo di controllo e rapp.te della Federazione sul territorio, dopo aver ricevuto da tutte le soc. partecipanti al campionato le iscrizioni nei termini ed aver stilato gli elenchi degli atleti, si chiede perché la Società Castrum si permette di iscrivere fuori termine atleti non tesserati alla FIHP? Di far gareggiare i suoi atleti senza essere iscritti negli elenchi ufficiali della gara? Di presentare documenti falsi ed essere accettati dalla Segretaria di Giuria?...Consigliere Regionale De Benedictis Manlio”*

#### **RILEVATO**

che dall’esame di tale ultima documentazione il Giudice Unico Regionale – in data 23 luglio 2014 –provvedeva ad assumere una nuova delibera, in sostituzione di quella del 16/06/2014, poiché era stata assunta esclusivamente sulla base della “falsa narrazione dei fatti ad egli fornita dalla Sig.ra Ridolfi”, donde il provvedimento della sospensione della stessa Sig.ra Ridolfi per sei mesi;

#### **ESAMINATA**

tutta la documentazione trasmessagli, il sottoscritto G.U.N. ha potuto rilevare alcune situazioni di cui il G.U.R. non era a conoscenza e che quindi non aveva potuto ponderare nella giusta valutazione ai fini di giustizia:

- a- In primo luogo, dalla disamina delle motivazioni esposte nelle delibere del 23/07/2014 laddove “viene assolutamente stigmatizzata la condotta assunta da Ridolfi Giuliana che, artatamente, ha provveduto ad inviare a questo giudicante esclusivamente la documentazione a lei conveniente, senza in alcun modo informarlo del reale accadimento dei fatti” si evince che le considerazioni esposte dal GUR derivano dalla contestazione di non aver ricevuto “artatamente” una parte della documentazione, così inducendolo in errore in sede di valutazione dei fatti al momento della decisione di omologazione del 16/06/2014;
- b- Il GUR non ha assolutamente tenuto in alcuna considerazione il fatto che tutta la documentazione relativa alle due fasi del Campionato Regionale svoltosi in due tornate (la 1° del 3/4 maggio, in cui la Sig.ra era semplice Giudice, mentre Presidente di Giuria era la Sig.ra Delia Scala di Napoli) era stata consegnata al termine della tornata del 17/18 maggio, dalla Segretaria della manifestazione Sig.ra Maia Mastrilli e Annalisa Antonelli nelle mani del Sig. Manlio De Benedictis, il quale lo prendeva in consegna al fine di garantire la spedizione al GUR per l’omologazione della gara. La consegna di tale documentazione al Sig. De Benedictis in rappresentanza del Comitato Regionale è confermata dalle dichiarazioni, agli atti del fascicolo, delle Sigg. Mastrinelli e Antonelli (Segretarie della manifestazione) del 15/09/2014 e del Geom. Pasquale Volpe (Presidente C.T Abruzzo) che – per problemi di salute – non aveva potuto presenziare alla manifestazione (con nota del 07/10/2014).

- c- Va rimarcato inoltre che del comportamento riportato a verbale, tenuto dal Consigliere De Benedictis e che non ha portato all'esterno un'immagine esemplare della FIHP, il GUR non ha inteso prendere provvedimenti disciplinari;

**RILEVATO** quindi che, a parere dello scrivente, la Sig.ra Ridolfi non ha inteso indurre volutamente l'Organo giudicante ad emettere una omologazione attraverso una narrazione falsa dei fatti, mentre le si può imputare di non aver provveduto in prima persona a trasmettere il plico con tutti gli allegati direttamente al GUR , quale Organo omologante, anche se la prassi seguita è quella in uso, seppur in maniera atipica, in ambito abruzzese;

**ATTESO** che comunque se si vuol restringere, in questa sede, tutta la valutazione della fattispecie alla causa primaria che ha portato alla sanzione della Sig.ra Ridolfi e cioè a quella che si può riassumere in "inerzia colpevole" per non aver messo nelle condizioni ottimali di valutazione dei fatti il GUR, tale omissione non può certamente essere imputata alla suddetta, in quanto non in possesso di tale documentazione che era stata precedentemente consegnata ad altri;

**CONSIDERATO** infine che la Sig.ra Ridolfi ha effettuato una scelta affidandosi al "buon senso" nel momento di ammettere alle gare, sub iudice, un'atleta giovanissima (circa otto anni) ,che era già pronta a scendere in pista , anziché – come preteso dal Sig. De Benedictis – escluderla dalla gara con inevitabile ripercussione, sul morale della bimba, ignara di tutto quanto era accaduto nell'antefatto;

**RILEVATO** viceversa, che alla Sig.ra Ridolfi può essere imputata la leggerezza di aver consentito che il plico con tutta la documentazione della manifestazione del 3/4 maggio 2014 venisse consegnato Al Sig. De Benedictis quale Consigliere Regionale al fine di rimmetterlo poi, secondo consuetudine regionale, a chi di dovere anziché provvedere essa stessa a trasmetterlo, ritualmente, all'organo omologante, cioè al GUR;

### **DELIBERA**

- In parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Sig.ra Ridolfi Giuliana di ridurre la sospensione inflitta alla stessa dal GUR dallo svolgimento di incarichi di carattere federale per la durata di 3 mesi;
- Di restituire alla medesima Sig.ra Ridolfi la somma di €100,00 corrispondenti alla metà della tassa reclamo versata in allegato al ricorso de quo.

Il Giudice Unico Nazionale  
Dott. Marcello Bicini